



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 106 del 29/11/2023

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti e altri materiali prodotti dall'evento alluvionale del 2 novembre 2023 - Abrogazione OC 93/2023 e 102/2023.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Dirigente Responsabile: Edo BERNINI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto Legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1041 del 17 novembre 2023 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”;

CONSIDERATO che:

- gli eccezionali eventi meteorici in rassegna hanno determinato una situazione di estrema gravità nei territori colpiti dal maltempo che ha provocato (anche a seguito della caduta di alberi e pali) danni ad edifici, infrastrutture ed al suolo, con il rischio di gravi conseguenze relative all’ambiente e alla salute pubblica;
- sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dai suddetti eventi meteorici eccezionali, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;
- durante le prime fasi di intervento emergono ulteriori esigenze relativamente alla gestione dei rifiuti al fine di velocizzare gli interventi di ripristino alle normali condizioni di viabilità per l’accesso alle aree interessate ancora dalla permanenza di fango, detriti, acque di stagnazione dell’evento alluvionale;

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 87 del 6/11/2023 avente ad oggetto DCM 03/11/2023-OCDPC n.1037 del 05/11/2023 –Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 91 del 9/11/2023 “DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Individuazione delle strutture di supporto al Commissario e prime disposizioni organizzative”;

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 93 del 10/11/2023 avente ad oggetto: “DCM 03/11/2023 – OCDPC n.1037 del 05/11/2023 –Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre

2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti e altri materiali prodotti dall'evento alluvionale del 2 novembre 2023";
RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 102 del 18/11/2023 avente ad oggetto: "DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti e altri materiali prodotti dall'evento alluvionale del 2 novembre 2023 - Modifiche e integrazioni OC 93/2023";

RICHIAMATA l'ordinanza ordinanza commissario delegato n. 101 del 18.11.2023 avente ad oggetto. "DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Individuazione dei soggetti attuatori ai sensi del comma 2 art. 1 della OCDPC 1037/2023 e approvazione delle prime disposizioni operative per le somme urgenze;

RITENUTO necessario fornire diverse indicazioni per la gestione dei sedimenti (con cui si intende indicare le acque di stagnazione, acque fangose e limi derivanti dall'evento alluvionale), vista anche la nota di Publiacque Spa protocollo n. 0530732 del 22/11/2023, agli atti della competente direzione, con cui è stato comunicato il concludersi delle attività ad essi relative;

CONSIDERATO che la gestione dei sedimenti di cui al precedente alinea, svolta finora con le modalità disciplinate dalle precedenti ordinanze, si è conclusa e che pertanto la loro gestione avverrà secondo le modalità ordinarie e non più straordinarie dettate dalla necessità e l'urgenza;

CONSIDERATO che, relativamente ai fanghi palabili, ai materiali depositati sulle aree prossime ai corsi d'acqua, ai materiali derivanti da frane o smottamenti, nonché ai materiali derivanti dalle operazioni di ripristino di corsi d'acqua e infrastrutture, si rende necessario operare in modo più sistematico, prevedendo una loro gestione non più nell'immediatezza dell'evento alluvionale, in cui gli interventi sono stati dettati dalla somma urgenza, dalla necessità ed indifferibilità;

CONSIDERATO che, relativamente ai fanghi palabili, ai materiali depositati sulle aree prossime ai corsi d'acqua, ai materiali derivanti da frane o smottamenti, nonché ai materiali derivanti dalle operazioni di ripristino di corsi d'acqua e infrastrutture, si rende necessario operare in modo più sistematico, prevedendo una loro gestione non più nell'immediatezza dell'evento alluvionale, in cui gli interventi sono stati dettati dall'estrema urgenza, necessità ed indifferibilità;

CONSIDERATO che in relazione ai materiali di cui al precedente alinea, a seguito degli incontri territoriali tenutisi con i soggetti attuatori, è emersa la necessità, anche per esigenze contrattuali, che le attività avviate alla data di adozione della presente ordinanza, anche in somma urgenza, debbano proseguire, fino al loro termine, con le modalità previste dai punti 18) e 19) dell'ordinanza commissariale 93/2023

CONSIDERATO che si rende necessario operare in modo più sistematico relativamente a tutti i materiali alluvionali, essendo cambiate anche le condizioni della necessità, urgenza e indifferibilità

RITENUTO in coerenza con quanto disposto dall'articolo 5, comma 6, dell'OCDPC n.1037 del 05/11/2023 e con la deroga all'obbligo di pretrattamento ivi prevista, di stabilire che il pretrattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica si effettua nelle modalità di seguito indicate, solo ove possibile e tecnicamente fattibile;

VISTI

- la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

DATO ATTO che il presente atto è stato condiviso con ARPAT in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la situazione in essere giustifica da parte del Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori individuati in ordinato, l'utilizzo delle deroghe di cui agli articoli 3, 5 e 6 dell'OCDPC n. 1037/2013 e articolo 4 dell'OCDPC n. 1041/2023, come disciplinato nel presente atto nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

PRESO ATTO che con ODS n. 699 del 12 ottobre 2023, il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia Edo Bernini ha individuato come suo sostituto per il periodo di ferie a partire dal 13 ottobre 2023 Andrea Rafanelli;

ORDINA

1) per la gestione dei materiali così come derivanti dagli eventi alluvionali il commissario procede secondo la presente ordinanza anche mediante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'OCDPC 1037/2023, di specifici soggetti attuatori i quali sono autorizzati ad utilizzare le deroghe di cui agli articoli 3, 5 e 6 della medesima ordinanza, nonché le deroghe di cui all'articolo 4 dell'OCDPC 1041/2023, come di seguito disciplinato, nonché ad affidare, anche in somma urgenza, le attività ad operatori economici esterni nel rispetto del D.lgs. 36/2023 e fatte salve le suddette deroghe;

2) sottostanno alla gestione commissariale i seguenti materiali e rifiuti (così come specificato anche al punto 3) risultanti dalle attività di ripristino delle condizioni emergenziali prodotte dagli eventi alluvionali del 3 novembre u.s:

a) fanghi di origine fluviale costituiti da detriti depositati sulle aree prossime ai corsi d'acqua, sulle aree di viabilità, piazzali, cortili di pertinenze di strutture edilizie e di altre aree generati dal ripristino delle aree interessate dall'evento alluvionale. I fanghi possono essere frammisti di materiale antropico oppure risultare puliti alla vista. Rientrano in questa macro tipologia di materiale anche i materiali derivanti da frane o smottamenti, nonché materiali derivanti dalle operazioni di ripristino di corsi d'acqua e infrastrutture;

b) rifiuti ingombranti, rifiuti RAEE, ferrosi, rifiuti liquidi imballati e altre tipologie derivanti dagli sgomberi dei volumi edilizi pubblici e privati interessati dall'evento alluvionale. Rientra tra questi anche la miscela di fanghi e materiale antropico su cui non è possibile effettuare lavorazioni di separazione e cernita, che sarà identificata con codice EER 20.03.99 “rifiuti urbani non specificati altrimenti”.

- c) rifiuti generati all'interno degli insediamenti produttivi e commerciali e nelle loro pertinenze diversi da quelli cui al punto b);
- d) materiale di origine antropica frammisto a vegetale rinvenuto sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua a seguito degli eventi alluvionali;
- e) autoveicoli danneggiati dall'evento alluvionale;
- f) rifiuti liquidi.

I rifiuti urbani e speciali non interessati dagli eventi alluvionali restano esclusi dalla gestione commissariale.

3) si intende rifiuto costituito da materiale derivante dagli eventi alluvionali, fatto salvo quanto previsto ai punti successivi, tutto il materiale che, in conseguenza dell'evento, ha acquisito la natura giuridica di rifiuto perché interessato da acqua, fanghi e detriti che ne hanno alterato la natura originaria tale da determinare l'obbligo di disfarsene, compresi gli autoveicoli interessati dall'evento alluvionale e i rifiuti liquidi imballati.

Rimane inalterata l'individuazione del codice EER corrispettivo e l'eventuale classificazione di rifiuto pericoloso, al fine di tutelare tutte le operazioni di raccolta, trasporto e corretto avvio a recupero/smaltimento, indirizzando così il materiale alla corretta gestione e favorendo le operazioni di recupero, ove tecnicamente possibile;

I rifiuti di cui sopra, qualora non altrimenti classificabili in base alla loro natura, sono classificati con il codice 20.03.99, fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili.

I rifiuti identificati con il codice EER 20.03.99 sono prodotti dal Comune territorialmente competente.

4) rispetto alla gestione del materiale ricadente nel punto 2. lettera a), ritenuto che i fanghi possono essere frammisti di materiale antropico oppure risultare puliti alla vista, si specifica quanto segue.

I materiali dovranno essere raggruppati per lotti omogenei di quantitativi definiti e dovrà essere svolta attività di caratterizzazione analitica. La caratterizzazione è finalizzata a dare evidenza di un controllo del materiale prodotto per attestarne la corretta classificazione e le idonee caratteristiche al successivo riutilizzo ovvero all'avvio ad impianto autorizzato alla gestione dei rifiuti (recupero e/o smaltimento).

Fanghi risultanti puliti alla vista:

Il materiale potrà essere preliminarmente raggruppati in prossimità delle aree di intervento e poi successivamente trasferito in punti di raggruppamento di secondo livello.

Qualora tale materiale si trovi in aree con assenza di attività antropiche, quali insediamenti industriali e civili, che potrebbero avere contaminato il materiale stesso e se, alla vista, non presentano materiale frammisto, è consentita la possibilità di riutilizzo del materiale, a seguito di caratterizzazione specifica secondo il campionamento effettuato ai sensi dell'Allegato A alla presente ordinanza, che dovrà rispettare i parametri ivi indicati.

Fanghi frammisti ad altro materiale antropico

Il materiale potrà essere preliminarmente raggruppato in prossimità delle aree di intervento e poi successivamente trasferito in punti di raggruppamento di secondo livello.

Ai fini del suo riutilizzo il materiale dovrà essere sottoposto a caratterizzazione. La caratterizzazione verrà effettuata in base a delle linee guida predisposte da Arpat entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. Le caratteristiche di idoneità risponderanno a requisiti di tutela ambientale.

Norme comuni ad entrambi i materiali:

Il raggruppamento dei materiali deve rimanere separato dalla raccolta e raggruppamento delle altre tipologie di materiale derivante dagli eventi alluvionali. È preferibile, ove possibile, prevedere specifiche aree destinate a questa tipologia di materiale.

Le aree di raggruppamento/deposito intermedio sono individuate dal Comune o dal soggetto attuatore dell'intervento. I Comuni entro 20 giorni devono fornire alla struttura Commissariale l'ubicazione dei punti di raggruppamento/deposito intermedio, l'indicazione della proprietà del luogo se non pubblica e la stima delle quantità in deposito.

Alle attività di cui al presente punto 4) possono provvedere, in qualità di soggetti attuatori, oltre allo stesso Comune, la Regione, la Città Metropolitana di Firenze, VV.FF e gli altri soggetti che partecipano alle operazioni di protezione civile, nonché i soggetti attuatori dei relativi interventi.

Qualora il sito di raggruppamento/deposito intermedio venga individuato in area privata, il soggetto incaricato può disporre l'occupazione temporanea dell'area ai sensi dell'articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Ai proprietari sono riconosciute le indennità di occupazione quantificate sulla base dei criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

Il materiale, solo a seguito delle caratterizzazioni nelle due modalità sopra esplicitate, in deroga all'art 48 della LR 35/2015, potrà altresì essere ceduto a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi. In quest'ultimo caso il valore dei materiali è determinato sulla base dei canoni demaniali vigenti che, comunque, non sono dovuti e l'operazione è soggetta al parere del Settore del Genio Civile territorialmente competente in merito alla correttezza della valutazione del valore assunto e delle modalità di contabilizzazione dei volumi, nonché in merito alla verifica che tale materiale non sia necessario in altri interventi di ripristino di corsi d'acqua attivati dal medesimo Genio Civile a seguito dell'emergenza.

Se il materiale, a seguito delle caratterizzazioni nelle due modalità sopra esplicitate, sarà classificato come rifiuto dovrà essere destinato ad impianti di recupero o smaltimento regolarmente autorizzati alla gestione di rifiuti in deroga alle quantità autorizzate.

5) la gestione dei rifiuti di cui al punto 2, lettera b) è assicurata dal gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani territorialmente competente in qualità di soggetto attuatore nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC 1037/2023, secondo le modalità seguenti:

Il Comune, in collaborazione con il soggetto attuatore, individua i punti di primo raggruppamento dei rifiuti solidi ai sensi dell'articolo 183 comma 1, lettera n), del d.lgs.152/2006, al fine di gestire la raccolta differenziando i materiali in base alla loro natura per una migliore gestione, potendo effettuare anche operazioni di cernita e di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) al fine di avviarli alle operazioni di recupero/smaltimento in deroga ai quantitativi istantanei, giornalieri e annuali nonché agli EER autorizzati. In particolare differenziare, ove tecnicamente possibile, i

rifiuti RAEE, nonché gli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerandone la natura ed il carattere di pericolosità, ai fini del loro prioritario avvio a recupero.

Per una gestione ottimale, il soggetto attuatore in coordinamento con il Comune territorialmente competente, può valutare di effettuare un raggruppamento di secondo livello maggiormente idoneo a svolgere le operazioni in loco di differenziazione dei rifiuti, cernita, trattamento di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) del materiale raccolto e/o raggruppare il rifiuto in frazioni omogenee al fine di avviarlo alle operazioni di recupero/smaltimento, in deroga ai quantitativi istantanei giornalieri e annuali nonché agli EER autorizzati.

Qualora il sito di deposito (sia di primo che di secondo livello) non sia possibile individuarlo in aree pubbliche ritenute idonee allo scopo, il Comune, in accordo con il soggetto attuatore può individuarlo in area privata ritenuta idonea allo scopo. Il Comune può disporre l'occupazione temporanea dell'area ai sensi dell'articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Ai proprietari sono riconosciute le indennità di occupazione quantificate sulla base dei criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

Tali rifiuti possono essere raccolti e conferiti ai punti di raggruppamento e ai centri di raccolta, oltre che dai soggetti attuatori, anche dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, VV.FF., e altri soggetti incaricati di pubbliche funzioni.

L'obbligo di pretrattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica, per i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, ove possibile e tecnicamente fattibile, si intende realizzato con le operazioni di cernita e di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) effettuate anche nei punti di primo e secondo raggruppamento. Il materiale può essere conferito direttamente in discarica senza passare dai punti di raggruppamento, purché sia comunque garantita la separazione di quei rifiuti che alla vista possono essere diversamente valorizzabili.

Per la frazione residuale da avviare a termovalorizzazione o a smaltimento presso le discariche è altresì possibile prevedere l'invio ad impianti preliminari per un loro trattamento finalizzato a migliorarne le caratteristiche fisiche per le successive fasi di gestione.

È altresì possibile svolgere le operazioni sopra dette direttamente presso impianti autorizzati.

Al terminare delle esigenze di raccolta dei rifiuti alluvionati di cui al presente punto, il Gestore del servizio pubblico, previa comunicazione alla struttura commissariale, procede a ripristinare il servizio ordinario articolato sulla raccolta all'utenza su chiamata.

6) relativamente ai rifiuti di cui al punto 2, lettera c) o comunque per i rifiuti di cui al punto 3) generati all'interno degli insediamenti produttivi e commerciali e nelle loro pertinenze si procede con le seguenti modalità:

a) per il rifiuto equivalente a quello prodotto dalle utenze domestiche in termine di qualità e quantità, si procede con la modalità di cui al precedente punto 5)

b) per i rifiuti generati all'interno degli insediamenti produttivi e commerciali e nelle loro pertinenze si procede come segue:

i) Il rifiuto deve essere mantenuto all'interno dei locali e/o pertinenza;

ii) Il detentore procede a richiedere l'intervento al soggetto attuatore secondo le modalità indicate dallo stesso;

iii) Il soggetto attuatore procederà ad effettuare un sopralluogo;

iv) Sarà effettuato un programma di intervento per la rimozione del rifiuto ed avviato ad impianto autorizzato;

Il soggetto attuatore provvederà a definire la procedura operativa relativa a quanto sopra. Sono comunque fatte salve le procedure operative già definite in attuazione delle precedenti ordinanze.

Con riferimento ai rifiuti alluvionati di cui al punto b), l'attività di caratterizzazione ai fini del conferimento presso i possibili impianti di destinazione è a carico dell'utenza non domestica, stante la specifica conoscenza del proprio processo produttivo.

7) la gestione del materiale di cui al punto 2, lettera d) costituito da materiale di origine antropica frammisto a vegetale derivanti dall'evento alluvionale e rinvenuto sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, è assicurata dal gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani territorialmente competente in qualità di soggetto attuatore nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC 1037/2023, secondo le modalità seguenti:

Il Comune, in collaborazione con il soggetto attuatore, individua i punti di primo raggruppamento del materiale al fine di gestirne la raccolta, differenziando i materiali in base alla loro natura.

Presso i punti di raggruppamento potranno essere effettuate operazioni di cernita, vagliatura e di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) al fine di avviarli prioritariamente alle operazioni di recupero.

In particolare occorre procedere ad eliminare tutte quelle frazioni, ove tecnicamente possibile, per migliorarne le successive fasi di gestione considerandone la natura ed il carattere di pericolosità, ai fini del loro prioritario avvio a recupero.

Per una gestione ottimale, il soggetto attuatore in coordinamento con il Comune territorialmente competente, può valutare di effettuare un raggruppamento di secondo livello ai fini di ottimizzare la gestione.

Qualora il sito di deposito (sia di primo che di secondo livello) non sia possibile individuarlo in aree pubbliche ritenute idonee allo scopo, il Comune, in accordo con il soggetto attuatore può individuarlo in area privata ritenuta idonea allo scopo. Il Comune può disporre l'occupazione temporanea dell'area ai sensi dell'articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Ai proprietari sono riconosciute le indennità di occupazione quantificate sulla base dei criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

Tali rifiuti possono essere raccolti e conferiti ai punti di raggruppamento e ai centri di raccolta, oltre che dai soggetti attuatori, anche dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, VV.FF., e altri soggetti incaricati di pubbliche funzioni.

I rifiuti prodotti dai punti di raggruppamento di cui al presente punto che non possono trovare successive fasi di recupero di materia, sono avviati a termovalorizzazione oppure a discarica con il codice EER 20.03.99.

L'obbligo di pretrattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica, per i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, ove possibile e tecnicamente fattibile, si intende realizzato con le operazioni di cernita e di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) effettuate anche nei punti di primo e secondo raggruppamento. Il materiale può essere conferito direttamente in discarica

senza passare dai punti di raggruppamento, purché sia comunque garantita la separazione di quei rifiuti che alla vista possono essere diversamente valorizzabili.

Tali rifiuti possono essere raccolti e conferiti ai punti di raggruppamento e ai centri di raccolta, oltre che dai soggetti attuatori, anche dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, VV.FF., e altri soggetti incaricati di pubbliche funzioni.

Per la frazione residuale da avviare a termovalorizzazione o a smaltimento presso le discariche è altresì possibile prevedere l'invio ad impianti preliminari per un loro trattamento finalizzato a migliorarne le caratteristiche fisiche per le successive fasi di gestione.

È altresì possibile svolgere le operazioni sopra dette direttamente presso impianti autorizzati.

8) i rifiuti conferiti ai Centri di Raccolta dell'area di riferimento potranno essere destinati a operazioni di smaltimento e non solo di recupero, laddove, compatibilmente al contesto emergenziale, non ricorrano le condizioni per effettuare quest'ultimo;

9) il trasporto dei rifiuti dalle aree di raggruppamento verso le successive destinazioni è svolto dal soggetto attuatore mediante mezzi idonei e iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Per assicurare maggiore celerità nelle operazioni è altresì possibile l'impiego di ulteriori mezzi, in deroga all'articolo 212 (iscrizione Albo nazionale) del decreto legislativo 152/2006, sulla base delle seguenti priorità: utilizzo di mezzi aventi una diversa categoria di iscrizione o diversi codici autorizzati; utilizzo di mezzi non iscritti sulla base di valutazioni tecniche del gestore. I soggetti aggiuntivi sono individuati prioritariamente fra coloro che abbiano l'iscrizione alla White list di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il gestore predispose l'elenco delle targhe e dei numeri di telaio dei mezzi utilizzati da tutti i soggetti individuati per il trasporto e i mezzi autorizzati dal gestore stesso in deroga all'articolo 212 del D. lgs. 152/2006, comunicandolo al gestore dell'impianto di riferimento.

L'elenco di tutti i mezzi autorizzati dal gestore in deroga all'art 212 viene trasmesso dal gestore alla Prefettura territorialmente competente.

Tali disposizioni si applicano anche a tutte le attività di trasporto di rifiuto compiute dal soggetto attuatore o da soggetti da esso incaricati, effettuate sui rifiuti prodotti dall'evento emergenziale.

10) per gli autoveicoli di cui al punto 2, lettera e) si prevede contestualmente il deposito in idonea area specifica individuata dal Comune territorialmente competente destinata al raggruppamento degli autoveicoli prima del successivo avvio ai depositi autorizzati, al fine di rimuovere gli autoveicoli e ripristinare la circolazione delle strutture viarie. Il coordinamento delle attività spetta al Comune territorialmente competente.

11) relativamente ai rifiuti liquidi (punto 2, lettera f):

a) i gestori del servizio idrico integrato sono autorizzati allo stoccaggio e al trattamento, presso i depuratori di acque reflue urbane nei limiti della capacità ricettiva degli impianti, dei rifiuti liquidi e fangosi derivanti dagli eventi alluvionali, compatibili con il processo di trattamento e le modalità gestionali, conferiti tramite autospurghi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5, dell'OCDPC 1037/2023;

b) gli impianti di depurazione e gli impianti di trattamento chimico-fisico già autorizzati alla gestione dei rifiuti liquidi possono incrementare la capacità di trattamento degli stessi, limitatamente ai rifiuti oggetto della presente ordinanza e nel tempo di vigenza della stessa,

qualora tale incremento sia valutato tecnicamente compatibile con il ciclo di trattamento dal gestore dell'impianto;

c) ai fini della gestione di rifiuti liquidi, i gestori degli impianti di trattamento di rifiuti liquidi possono altresì individuare, previa comunicazione ad Arpat territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile, vasche di stoccaggio per i rifiuti liquidi ancorché non previste nell'atto autorizzativo dell'impianto, effettuate le opportune verifiche di tenuta strutturale ed idraulica;

12) al fine di prevenire possibili impatti ambientali e sanitari, è consentito il conferimento su gomma, agli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale dei reflui prodotti dalle aziende che afferiscono alle reti fognarie ed impianti interessate da rotture, danneggiamenti o malfunzionamenti che ne pregiudicano la funzionalità come verificato e comunicato da parte del gestore della rete stessa. Il refluo, in questo caso, non è considerato rifiuto e resta fermo il rispetto dei limiti autorizzati per lo scarico degli stessi in fognatura. Le suddette modalità sono da attuarsi per il solo periodo di tempo utile al ripristino e recupero della piena operatività della fognatura danneggiata. Il gestore del servizio idrico integrato e il titolare dell'impianto di depurazione assicurano la tracciabilità della filiera (presa in carico e conferimento presso l'impianto).

13) i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva) sono autorizzati ad aumentare, in deroga ai vigenti titoli autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 208, 214, 216 e del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, la capacità giornaliera e annua di stoccaggio, nonché quella istantanea al solo fine di accogliere i rifiuti alluvionati di cui al punto 4) e per il tempo di vigenza dell'ordinanza, assicurandone la corretta gestione.

I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva) possono allontanare i rifiuti di cui al punto 4) verso successive operazioni di recupero e/o smaltimento indipendentemente dalle operazioni con cui sono stati presi in carico presso l'impianto, garantendo comunque la tracciabilità interna del rifiuto.

I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti e interessati dalla gestione dei rifiuti di cui al punto 4) possono operare in deroga alle tempistiche previste nei rispettivi atti autorizzativi.

In caso di presenza di rifiuti pericolosi saranno individuate, all'interno degli stessi, aree idonee al loro stoccaggio.

Per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze potranno essere adottate modalità semplificate previo accordo con i competenti Comandi dei Vigili del Fuoco e le Prefetture territorialmente competenti.

Allo scadere del termine di validità dell'ordinanza il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare a Regione ed ARPAT i quantitativi gestiti in ottemperanza alla presente ordinanza.

Presso tali impianti potranno essere svolte operazioni di riduzione volumetrica, con mezzi mobili (compattazione o triturazione) anche in deroga alle autorizzazioni in essere, e semplici operazioni di

selezione e cernita, manuale o con mezzi meccanici, per separare rifiuti che richiedono un trattamento specifico non individuati in fase di raccolta (Raee, ad esempio);

Al fine di semplificare le operazioni di gestione dei rifiuti alluvionali i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti potranno chiedere all'autorità competente eventuali ulteriori deroghe su aspetti prettamente gestionali agli atti autorizzativi in essere;

14) gli stoccaggi di cui ai punti 11 lettera c), e 13) devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

- A. garantire la presenza di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito al fine di scongiurare pericoli di incendi;
- B. prevedere il punto di raccolta in aree pavimentate prevedendo un sistema di trattenimento e gestione degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai rifiuti stoccati in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche, al fine di proteggere i luoghi da eventuali infiltrazioni d'acqua;
- C. prevedere sistemi di copertura, anche mobili, laddove necessario nel caso di stoccaggio di rifiuti putrescibili o di rifiuti liquidi;
- D. garantire la presenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a separare i quantitativi di rifiuti oggetto della presente disposizione rispetto al quantitativo ordinario, nel caso di stoccaggio in impianti autorizzati alla gestione di rifiuti.

15) gli impianti di termovalorizzazione e discarica presenti sul territorio regionale concorrono tutti a dare risposta alle esigenze di trattamento finale dei rifiuti di cui al punto 2), consentendo il conferimento dei rifiuti dal soggetto attuatore o da società da loro individuate derogando, ove necessario, al vincolo di provenienza territoriale presente e nel rispetto delle procedure di caratterizzazione e verifica in loco semplificate che sono oggetto di specifiche disposizioni da parte degli uffici regionali. La deroga è prevista altresì per le quantità istantanee, giornaliere e annuali conferibili all'impianto e ai codici EER autorizzati.

Si specifica che il rifiuto conferito ai termovalorizzatori e alle discariche è quello che il soggetto attuatore ha già reputato non ulteriormente trattabile al fine dell'invio di frazioni al recupero di materia. I gestori degli impianti di termovalorizzazione e delle discariche devono mantenere una contabilità separata degli accessi e relativi quantitativi di rifiuto conferito nel regime della presente ordinanza. Per quanto riguarda gli impianti di termovalorizzazione, il conferimento avviene nel rispetto delle possibilità di capacità di trattamento termico residuale rispetto al programma di conferimento e nel rispetto delle disposizioni autorizzative.

16) resta inteso che un soggetto privato qualora voglia provvedere, a prescindere da quanto disciplinato ai punti precedenti, all'allontanamento del proprio rifiuto alluvionato, può in autonomia attivarsi con specifico soggetto autorizzato nel rispetto della normativa vigente. Le discariche e gli impianti di termovalorizzazione garantiscono comunque la possibilità ai produttori dei rifiuti in argomento di conferire presso i loro impianti, in deroga ai limiti quantitativi e ai EER autorizzati. Rimane vincolante l'ammissibilità all'impianto rispetto alle caratteristiche di ammissibilità chimico-fisica nonché del rispetto della classificazione di pericolosità.

17) nelle more della situazione emergenziale determinata dagli eventi alluvionali e per semplificare la logistica di smaltimento, laddove, a causa dell'evento stesso, sia stata compromessa la funzionalità degli impianti di trattamento dei rifiuti codice EER 20.03.01 e la compromissione sia

tale da indirizzare tali rifiuti al trattamento in altri impianti analoghi, è consentito lo smaltimento dei flussi trattati nella discarica situata nello stesso sito dell'impianto di trattamento, se presente, anche in deroga alle autorizzazioni vigenti. Tale flusso rimane soggetto agli accordi tra le autorità di ambito e nel rispetto della loro programmazione.

18) gli impianti di destinazione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi in ragione dell'esigenza della celere gestione dei rifiuti.

19) con riferimento ai rifiuti alluvionati di cui alla presente ordinanza, a seguito dell'accoglimento della richiesta di deroga della L. 549/1995 e a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, non trova applicazione il tributo per lo smaltimento dei rifiuti in impianti di discarica o di incenerimento senza recupero di energia di cui all'articolo 3, commi dal 24 al 40, della l. 549/1995.

20) di approvare l'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

21) Arpat e le Ausl territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza;

22) le attività dei soggetti attuatori individuati dalla presente ordinanza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 dell'OCDPC 1037/2023, rientrano nel piano commissariale e, pertanto, in relazione alle risorse finanziarie si attuano le disposizioni di cui al comma 8;

23) la presente ordinanza ha efficacia per il periodo strettamente necessario alla gestione emergenziale e comunque non superiore a tre mesi a decorrere dalla sua data di adozione,

24) le attività relative ai materiali di cui all'art 2 lettere b) e c) dell'ordinanza commissariale n. 93/2023 avviate alla data di adozione della presente ordinanza proseguono, fino al loro termine, con le modalità previste dai punti 18) e 19) dell'ordinanza commissariale 93/2023. Qualora tali attività abbiano previsto, ai sensi dell'art. 5 dell'OCDPC 1037/2023, la cessione del materiale di cui all'art. 2 lettere b) e c) dell'ordinanza commissariale n. 93/2023 che, da un semplice controllo visivo, non presentava materiale frammisto o rifiuti, senza ulteriori adempimenti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, il valore dei materiali in cessione dovrà essere determinato sulla base dei canoni demaniali vigenti che, comunque, non sono dovuti e l'operazione, in deroga all'art 48 della LR 35/2015, è soggetta al parere del Settore del Genio Civile territorialmente competente in merito alla correttezza della valutazione del valore assunto e delle modalità di contabilizzazione dei volumi, nonché in merito alla verifica che tale materiale non sia necessario in altri interventi di ripristino di corsi d'acqua attivati dal medesimo Genio Civile a seguito dell'emergenza.

25) la presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro della Salute, al Ministro delle Imprese e del

Made in Italy, alle Prefetture;

26) la presente ordinanza è inoltre comunicata ai Comuni, alle Province e alla Sezione regionale dell'Albo dei gestori ambientali, nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della Regione Toscana;

27) la presente ordinanza abroga l'ordinanza commissariale n. 93 del 10/11/2023, l'ordinanza commissariale n. 102 del 18/11/2023 e disapplica l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 3/11/2023;

28) la presente ordinanza è comunicata altresì al Dipartimento della Protezione Civile e viene pubblicata, ai sensi dell'articolo 42 d.lgs. 33/2013, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza";

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23/2007.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Eugenio Giani

IL DIRETTORE f.f.
Andrea Rafanelli

ALLEGATO A

Dovrà essere formato un campione medio composito, rappresentativo di 2.000 m³ di materiale, costituito da 20 incrementi prelevati ogni 100 m³ di materiali.

Parametri	Reimpieghi in aree a uso verde pubblico, privato e residenziale, tombamenti in cave (mg kg-1 espressi come ss)	Reimpieghi in aree a uso commerciale e industriale (mg kg-1 espressi come ss)
Arsenico	20	50
Cadmio	2	15
Cobalto	20	250
Nichel	120	500
Piombo	100	1000
Rame	120	600
Zinco	150	1500
Mercurio	1	5
Idrocarburi C>12	50	750
Cromo Totale	150	800
Cromo VI	2	15

Si ricorda che ai sensi dell'Allegato 2 alla Parte IV - Titolo V - “*Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati*”, i campioni da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm.

La concentrazione risultante dalle attività analitiche dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.